

La collaborazione etero-diretta: la Corte di Cassazione interviene sui “riders”

(Cass. Civ. 24 gennaio 2020, n. 1663)

Arriva la prima pronuncia della Corte di Cassazione sulla dibattuta questione della qualificazione e della disciplina giuridica afferente al fenomeno dei c.d. “riders”.

La pronuncia in commento segue la recente modifica, operata dal D.L. n. 101/2019, convertito in L. n. 128/2019, dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 (decreto attuativo del c.d. “Jobs Act”), che disciplina i rapporti di collaborazione lavorativa, ivi compresi quelli organizzati mediante piattaforme, anche digitali.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non necessario soffermarsi sulla qualificazione del rapporto di collaborazione, e quindi sull’inquadramento dello stesso quale lavoro subordinato, autonomo o rientrante in un *tertium genus* (come invece aveva fatto la Corte di Appello di Torino nella fase di merito), quanto verificare la sussistenza o meno degli elementi indicati nella versione recentemente emendata dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 (ossia una prestazione di lavoro prevalentemente personale e continuativa, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente): in caso di sussistenza dei predetti elementi, infatti, deve trovare applicazione la disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato.

La Corte ha infatti sottolineato che la *ratio* posta alla base dell’intervento del Legislatore nel 2015 fosse esclusivamente quella di garantire maggiore tutela alle forme di collaborazione aventi le caratteristiche di cui sopra; sempre secondo l’interpretazione della Suprema Corte, la modifica operata nel 2019 perseguirebbe il medesimo obiettivo, in quanto la stessa ha comportato che le collaborazioni possano essere prevalentemente (e non più “*esclusivamente*”) personali, continuative e organizzate mediante piattaforme, anche digitali, eliminando altresì il riferimento alla determinazione, da parte del committente, dei tempi e del luogo di lavoro.

Con la pronuncia in commento, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la disciplina del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, le norme relative alla retribuzione trovano applicazione nei confronti dei “riders”, al pari di tutti i lavoratori che

instaurano un rapporto di collaborazione avente le caratteristiche di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015.

Tuttavia, non si può fare a meno di evidenziare il fatto che la pronuncia della Corte non ha definitivamente chiarito quali istituti della disciplina del rapporto di lavoro subordinato troverebbero effettivamente applicazione con riferimento alla collaborazione etero-diretta (si pensi, ad esempio, alle norme in materia di illegittimità del licenziamento): a tal proposito, la Corte di Cassazione si è limitata ad affermare che, in determinate situazioni, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato è “*ontologicamente incompatibile*” con detta collaborazione.

In ogni caso, non si potrà prescindere da quanto statuito dalla sentenza in questione nell'analisi delle nuove tipologie di lavoro che sempre più velocemente si stanno diffondendo nel mercato, e ciò anche in virtù dell'evidente difficoltà del Legislatore di stare al passo con i tempi.

Avv. Niccolò Medica

Avv. Lucia Rapallo